

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1570 del 25/05/2016
Oggetto	AUA - CONSORZIO DI BONIFICA CON CENTRO OPERATIVO NEL COMUNE DI LAGOSANTO A MAROZZO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1568 del 23/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 12271/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede legale nel Comune di Ferrara, Borgo dei Leoni n. 28 e Centro Operativo nel Comune di Lagosanto, Località Marozzo, via Marozzo n. 54 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto n. 2328 del 30.03.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio del Centro operativo a supporto dell'attività di bonifica idraulica del territorio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30.03.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Lagosanto , assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 05.04.2016 con il n. 3196, presentata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona di Franco Dalle Vacche in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Borgo dei Leoni n. 28 e Centro Operativo nel Comune di Lagosanto, Località Marozzo, via Marozzo n. 54, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che nel Centro Operativo a supporto delle attività di bonifica sono presenti: uffici, un'officina per carpenteria, ed un autolavaggio per i mezzi consorziali;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico consorziale denominato "canale di scarico Idrovero Marozzo Nuovo", atto della Provincia assunto al P.G. n. 30114 del 11.04.2016, e la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto della Provincia P.G. n. 90908 del 28.10.2008;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;

- L. 447/95;
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- *Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;*
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per il Centro Operativo in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia PG n. 90908 del 28.10.2008;
- Visto il Nulla Osta sotto l’aspetto quantitativo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 4322 del 21.03.2016, allegato alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta in relazione al rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, resa dal Legale Rappresentante, e la relativa relazione descrittiva delle attività, prodotta nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 12.05.2016, trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con nota ARPAE P.G. n. 4770 del 13.05.2016. Nel Verbale sono indicati i valori limite per i punti di emissione in atmosfera;
- Preso atto del Nulla Osta relativo all’impatto acustico rilasciato dal Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Lagosanto con nota prot. n. 3561 del 11.05.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 4735/2016);
- Visto il Parere di conformità della società C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 11914 del 05.05.2016 trasmessa dal SUAP di Lagosanto con nota datata 12.05.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n.

4775/2016), allo scarico di acque reflue domestiche nella fognatura pubblica, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A". In tale nota non sono indicate prescrizioni particolari ad eccezione delle condizioni generali di ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura;

- Preso atto del Parere dell'Az. USL di Ferrara, espresso con nota prot. n. 30434 del 13.05.2016, trasmesso dal S.U.A.P. di Lagosanto con nota datata 16.05.2016 (assunta al PG di ARPAE Ferrara n. 4884/2016), nel quale si comunica in merito alle caratteristiche dei camini di espulsione di adeguare gli stessi alla normativa locale e di settore, prolungando la canna di emissione di almeno 1 mt oltre la linea del tetto.
- Visto lo scarico, derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di un zona non soggetta ad attività produttive, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il relativo recapito nel canale di scarico Marozzo, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Borgo dei Leoni n. 28 e Centro Operativo nel Comune di Lagosanto, Località Marozzo, via Marozzo n. 54, codice fiscale n. 93076450381 per l’esercizio del Centro operativo a supporto dell’attività di bonifica idraulica del territorio.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali nel canale di scarico Marozzo, derivante dalla piazzola lavaggio automezzi, è quello evidenziato col colore rosso nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - Scarichi.

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "5", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. La platea della piazzola di autolavaggio non deve essere utilizzata per il deposito di materiali.

4. È fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

8. È fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

9. È fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” denominata E1, E2, E3, E4.

2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1	E2	E3	E4
	saldatura	Taglio al plasma	saldatura	saldatura
Portata (Nm ³ /h)	2.100	3.600	2.100	1.500
Durata (minuti)	1	1	1	1
Altezza minima (m)	6	6	6	6

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	20	5	5
Monossido di Carbonio	10	5	10	10
Cromo (VI) ed i suoi composti	1	1	1	1
Nichel ed i suoi composti	1	1	1	1
Cobalto ed i suoi composti	1	1	1	1
Sistema di abbattimento	--	Filtro a tasche	--	--

la ditta dovrà eseguire autocontrolli alla emissioni con **frequenza annuale**;

3. Le emissioni **E5, E6, E9, E10 ed E11**, derivanti dagli impianti per il riscaldamento dei locali sono escluse dall'ambito autorizzativo.

4. Le emissioni **E7 ed E8** (gruppi elettrogeni) sono escluse dall'ambito autorizzativo in quanto derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. La data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle **nuove emissioni**, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'**Arpae - Sezione Provinciale di Ferrara - Servizio Territoriale**.

6. Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), le **nuove emissioni**, devono essere **messe a regime**.

7. Dalla data di messa a regime delle **nuove emissioni**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo

giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae - Sezione Provinciale di Ferrara - Servizio Territoriale;

8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività.

9. I punti di emissione autorizzati devono essere collocati ad almeno 1 metro oltre la linea di gronda, i nuovi dall'attivazione dell'emissione mentre quelli già autorizzati devono adeguarsi entro 90 gg dal rilascio del presente atto.

10. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.

11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".

12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.

15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara deve rispettare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D" - Acustica.

2. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara deve rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di impatto acustico e dal Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al Rumore approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 23.09.2004.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n. 90908 del 28.10.2008;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto PG n. 90908 del 28.10.2008.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Lagosanto.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Lagosanto e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Lagosanto, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore 4 Urbanistica – Territorio del Comune di Lagosanto, alla società C.A.D.F. S.p.A., all'Azienda USL di Ferrara ed alla Provincia di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Lagosanto.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.